

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **PECCHIOLI, GAROFALO, MESORACA,
TRIPODI e ALBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

Interventi a favore della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Dal momento della prima presentazione di un disegno di legge contenente misure a favore della Calabria sono passati tre anni.

In questo periodo le difficoltà che hanno investito tutto il Mezzogiorno riallargando in modo accentuato la forbice Nord-Sud hanno pesato in modo ancora più grave sulla situazione economica e sociale della Calabria, consolidandone tutti i dati di ritardo e di sottosviluppo che la caratterizzano in modo fortemente negativo non solo rispetto alle aree più sviluppate del Paese, ma anche rispetto alle restanti Regioni meridionali.

L'anno scorso, in una fase particolarmente favorevole per il nostro Paese, la Calabria è stata l'unica Regione che ha presentato una

diminuzione del reddito prodotto. Questo dato, nella sua schematica evidenza, riassume e segnala una grave e specifica situazione di crisi che investe tutti gli indicatori più rappresentativi ai fini di una valutazione ragionata e oggettiva del «caso Calabria».

L'assoluta inconsistenza dell'apparato industriale, duramente falciato dalla scomparsa di tutte le iniziative avviate negli anni 1970 (SIR, Liquichimica, tessile di Castrovillari, eccetera), che ha determinato un numero di lavoratori in cassa integrazione guadagni assolutamente sproporzionato rispetto agli addetti nell'industria propriamente detta (circa 4.000 su 19.000);

la mancanza di ogni nuovo intervento della mano pubblica e delle Partecipazioni

statali in particolare, che, anzi, hanno teso a ridimensionare il loro impegno, già debolissimo, nella Regione;

gli effetti di attesa indotti dal progetto di legge presentato dal Governo nel lontano 1984, ma mai approvato, che hanno paradossalmente finito per determinare la paralisi di ogni possibile iniziativa di investimento;

il sostanziale blocco dell'intervento straordinario registrato in questi anni;

la carenza e la dequalificazione dei servizi disponibili per la collettività, come per le attività produttive;

la «crisi» che ha investito e che investe ancora gran parte delle istituzioni calabresi a cominciare dai comuni capoluogo, arginata, ma ovviamente non risolta, dalla costituzione di una maggioranza democratica e di sinistra alla Regione;

la crescita sempre più rapida della disoccupazione che supera in tutta la Regione il livello del 20 per cento con una punta di oltre il 23 per cento in provincia di Reggio Calabria;

l'assoluta mancanza di qualsiasi proposta e iniziativa nell'area di Gioia Tauro che rende ancora più intollerabile l'imposizione della centrale a carbone;

e, infine, l'esplosione di una violentissima guerra mafiosa che ha insanguinato e insanguina in modo intollerabile la provincia e la città di Reggio Calabria cancellando le più elementari garanzie di sicurezza dei cittadini;

costituiscono una miscela allarmante che minaccia di rendere irreversibile un processo di allontanamento della Calabria dal resto del Paese sul terreno dello sviluppo economico, ma anche di determinare una disintegrazione della vita democratica, devastante per la Regione, ma non meno pericolosa per tutto il Paese.

La ripresentazione da parte del Gruppo comunista del disegno di legge contenente provvedimenti a favore della Calabria, nel testo approvato unitariamente dal sottocomitato della Commissione bilancio della Camera nella passata legislatura, rappresenta essenzialmente e in primo luogo un segnale di rinnovata attenzione politica per l'emergenza calabrese e di stimolo critico verso il Governo e la maggioranza che, dopo aver trascinato il

provvedimento alla decadenza nella IX legislatura, non hanno trovato ancora il modo di ripresentarlo, nonostante un impegno più volte enunciato in questa direzione.

Il Gruppo comunista ha ben presente che il disegno di legge non esaurisce in nessun modo le misure necessarie e possibili per fronteggiare la situazione della Calabria.

Al contrario, i comunisti sono del tutto consapevoli della inadeguatezza di una misura legislativa più specificamente mirata a fronteggiare alcune delle questioni che determinano un maggior ritardo e una più grave difficoltà della regione Calabria, se questa misura non si colloca all'interno di un quadro di politica economica che scelga di puntare sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno come elemento chiave per assicurare un solido e duraturo sviluppo di tutto il Paese. Proprio la mancanza di una tale politica ha determinato una emarginazione sempre più acuta della Calabria nel corso degli anni e anche di quelli più recenti, quando, le eccezionali condizioni favorevoli di cui ha beneficiato l'economia del nostro Paese avrebbero sicuramente consentito un impegno e uno sforzo per innescare un processo di sviluppo e di crescita in Calabria e nel Mezzogiorno.

Allo stesso modo non sfugge al Gruppo comunista la necessità di continuare, con rinnovato impegno politico, la lotta per sconfiggere un radicato e brutale sistema di potere, costruito e governato dalle forze conservatrici calabresi che non solo ha avallato e tollerato le disattenzioni e le passività dei governi nazionali nei confronti della Calabria, ma ha contribuito in modo sostanziale al mantenimento di una situazione di sottosviluppo e di precarietà democratica, dissipando risorse, incentivando un sistema diffuso di illegalità, privilegiando gli interessi privati e di gruppo rispetto a quelli collettivi, aprendo, per questa via, larghi varchi alla penetrazione mafiosa.

La lotta contro orientamenti e scelte antimeridionaliste che contrassegnano anche la manovra di politica economica proposta dal Governo per il prossimo anno e la lotta contro il sistema di potere che soffoca la Regione calabrese e in cui la democrazia restano il terreno principale d'impegno delle forze progressiste e rinnovatrici.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La presentazione del disegno di legge, del quale non sfuggono i limiti e la portata, non disimpegnano, dunque, il Gruppo comunista da una battaglia e da una proposta di più ampio respiro; ma rappresenta un gesto di responsabilità di fronte alla emergenza calabrese e anche un segnale di esplicito aiuto e incoraggiamento alle tante forze che, all'interno della Regione,

sono impegnate in una dura e faticosa lotta per cambiare la situazione attuale della Calabria.

Con questo spirito e con la disponibilità a discutere le proposte di miglioramento che altre forze volessero avanzare e proporre, chiediamo al Parlamento di approvare rapidamente il provvedimento adottando la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**INTERVENTI IDROGEOLOGICI,
FORESTALI E INFRASTRUTTURALI**

Art. 1.

*(Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale)*

1. La Regione Calabria è autorizzata a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a realizzare un piano generale tecnico, economico e finanziario di interventi, coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi annuali esecutivi nel periodo di sette anni a decorrere dal 1988 e finalizzato allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di opere al fine di realizzare:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e la loro manutenzione soprattutto in funzione della destinazione ed uso del territorio;

b) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati totalmente o parzialmente ad alto rischio;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname ad opera, nonchè l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti allo Stato e alla Regione e le opere civili complementari;

d) l'incremento della produttività dei terreni pubblici o privati mediante la conversione boschiva, con particolare riferimento a quella produttiva e al miglioramento e alla trasformazione agro-silvozootecnica, la tutela e il risanamento dell'ambiente, la prevenzione e la lotta degli incendi e la valorizzazione turistica.

2. Il piano generale ed i programmi annuali

esecutivi individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati in armonia con il piano paesistico di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi d'acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonché degli interventi forestali e agropastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera *b*) del comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

3. Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi sono approvati dal CIPE su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che, a tal fine, si avvale del Dipartimento per il Mezzogiorno. Il primo programma annuale sarà presentato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano generale ed i successivi entro il termine previsto per la presentazione alle Camere del disegno di legge finanziaria e del bilancio.

4. Per la redazione del piano generale tecnico, economico e finanziario e dei programmi annuali di attuazione nonché dei piani di bacino dei progetti esecutivi, la Regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, dei consorzi ed enti pubblici, degli istituti universitari della Calabria, di società a partecipazione statale specializzate in materia oltre che degli uffici regionali e di liberi professionisti locali.

5. In caso di mancato adempimento da parte della Regione nella predisposizione del piano generale o dei programmi annuali nei termini indicati, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli interventi di cui al comma 1, sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di difesa del

suolo, comprese quelle di finanziamento del piano agricolo nazionale.

Art. 2.

(Organismo di coordinamento e di gestione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), *e*, in particolare, ai fini della integrazione tra la produzione forestale e la sua utilizzazione industriale, la Regione redige entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Le spese per la redazione del piano economico sono a carico dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

3. La Regione, con propria legge, stabilisce, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le strutture istituzionali per il coordinamento generale degli interventi forestali, la gestione e valorizzazione anche economica e produttiva del patrimonio boschivo regionale.

4. L'ordinamento, la dotazione finanziaria, stabilita a valere sui finanziamenti della presente legge, e l'organico del personale sono definiti con legge regionale.

Art. 3.

(Programma integrato di sviluppo forestale produttivo)

1. Per il raggiungimento delle finalità dello sviluppo della forestazione produttiva nell'ambito del piano organico di cui all'articolo 1 in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, è autorizzata la costituzione di una società tra organismi pubblici e privati.

Art. 4.

(Esecuzione delle opere)

1. Le opere indicate sotto le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1 e quelle costituite da manufatti in terra e materia vegetale,

interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, eseguibili a misura, nonché delle opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di cui alle lettere *c*) e *d*), saranno eseguite in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali contenuti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

2. I lavori riguardanti le opere non indicate dal comma 1 saranno affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni. Le imprese affidatarie dei lavori di cui sopra possono far ricorso agli operai di cui agli elenchi indicati al comma 1 ed in questo caso, ad esaurimento dei lavori stessi, tali operai saranno reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessarie alle esecuzioni delle opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), del comma 1 dell'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle opere di cui alla lettera *d*) dello stesso comma e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Art. 5:

(Operai idraulico-forestali)

1. Gli operai idraulico-forestali sono esclusivamente quelli indicati nel decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che hanno prestato servizio sino all'anno 1983 e sono contenuti per numero e nominativi in elenchi depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale, può decidere di impegnare una parte del monte ore

lavorative riferito al 1983, non utilizzato per dimissioni, prepensionamenti, eccetera, per aumentare il numero delle giornate dei lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge del 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 1984, n. 442, e per effettuare operazioni di *turn-over* fino ad un limite di impegno di giornate lavorative che non superi il 70 per cento di quelle risparmiate dal 1983 in poi e il 70 per cento di quelle che si rendono disponibili anno per anno.

3. Gli operai di cui al comma 1 possono essere utilizzati per i lavori da eseguire nell'ambito dei bacini imbriferi che interessano il comune di residenza e quelli con esso confinanti.

4. I lavori a tempo indeterminato che nel corso dell'anno per ragioni connesse con eventi metereologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori non possono essere utilizzati per più di centottanta giornate lavorative sono posti in cassa integrazione guadagni per un massimo di novanta giorni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390. L'utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, viene disposta dai comuni di residenza per compiti corrispondenti alle qualifiche da essi rivestite, ferma restando a carico dei comuni la differenza fra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

5. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto cinquanta anni di età, spetta, a domanda, se presentata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età.

6. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge citato n. 233 del 1984 come lavoratori a tempo determinato che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il montesalari, comprensivo di indennità aggiuntive, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazione. Ai medesimi spetta inoltre, a domanda, il trattamento di pensione al compimento del cinquantesimo anno di età, alle condizioni e con le norme di cui al presente articolo, rapportato alla posizione assicurativa dei singoli soggetti.

7. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge e dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazioni.

8. Gli oneri relativi a quanto stabilito nei precedenti commi vengono posti a carico dei finanziamenti della presente legge.

Art. 6.

(Completamento di opere)

1. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 220 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

2. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per lire 50 miliardi nel 1988, lire 70 miliardi nel 1989 e lire 100 miliardi nel 1990.

3. L'ultimazione, con il completamento funzionale, e la definizione amministrativa delle opere eseguite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla regione Calabria con i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, sono

realizzate nell'ambito del piano triennale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. A valere sui fondi della indicata legge n. 64 del 1986, è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989 e 1990 per opere di salvaguardia, valorizzazione e godimento delle aree costituenti il Parco. Il piano di utilizzazione dovrà essere approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente.

5. Per i comuni che hanno necessità di opere di consolidamento o di trasferimento oltre a quelli indicati nel presente articolo si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

TITOLO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 7.

(Incentivi all'attività produttiva)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella Regione. Tali nuove iniziative dovranno in particolare riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, forestali, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale, farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano altresì allevamenti zootecnici e ittici su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese che realizzano interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confeziona-

mento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti con esclusione di esercizio di vendita diretta al pubblico.

2. Le stesse disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove iniziative realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali dei settori di cui al comma 1 già esistenti nella Regione.

3. Il contributo in conto capitale concedibile alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 ed a quelli di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui domanda sia stata presentata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento per gli investimenti sino a 30 miliardi, comprese le scorte nella misura di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per la quota eccedente i 30 miliardi di investimento totale il contributo è concesso nella misura del 25 per cento.

4. Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e segnatamente dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati purchè adeguate e connesse ai cicli produttivi.

7. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del

provvedimento di concessione delle agevolazioni.

8. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o sospensione dell'ammissibilità al contributo disposte dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. In deroga alla vigente normativa è concessa una anticipazione del 50 per cento del contributo in conto capitale, a richiesta dell'imprenditore il quale dimostri che i lavori siano stati iniziati e fornisca garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa o con altre forme equivalenti ed idonee. Un ulteriore 30 per cento del contributo a fondo perduto può essere concesso qualora l'imprenditore dimostri di aver effettuato spese pari al 50 per cento dell'intero investimento previsto. In tal caso la fidejussione prestata è trasferita alla seconda anticipazione.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano i criteri e le procedure previste dal citato testo unico n. 218 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi riguardanti territori meridionali e dai relativi decreti di attuazione in quanto applicabili, e segnatamente dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

11. Alle imprese di piccole e medie dimensioni e a quelle artigiane, agricole ed ai consorzi di bonifica operanti nella Regione è concesso, per il periodo di applicazione della presente legge, un contributo del 25 per cento sul costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia. Allo scopo è stanziata la somma di lire 45 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988-1989 e 1990. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi da parte delle camere di commercio, industria e agricoltura.

12. A favore delle imprese ubicate in Calabria ed in Sicilia sono concesse le facilitazioni

sulle tariffe di trasporto previste all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura massima del 20 per cento su gomma e del 30 per cento per mare e per ferrovia.

Art. 8.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi)

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 350 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali di lire 100 miliardi nel 1988, di lire 150 miliardi nel 1989 e di lire 100 miliardi nel 1990, per effettuare i seguenti interventi:

a) concedere contributi integrativi di quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo di zone irrigue, dell'agriturismo, dell'acquacoltura, alla valorizzazione delle risorse termali;

b) realizzare il potenziamento delle attrezzature turistiche, del patrimonio culturale di proprietà degli enti locali, dei privati sottoposti al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria definisce, con legge regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dei contributi, tenendo presente che l'importo dei contributi in conto capitale a valere sugli stanziamenti del comma 1 non può superare complessivamente, tenendo presenti quelli eventuali di altre leggi nazionali, regionali o comunitari:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo;

b) il 90 per cento per la cultura.

3. Nella ripartizione dei fondi almeno il 50 per cento dell'intera somma deve essere riservata ai settori dell'agricoltura e dell'agriturismo.

4. Per tutta la durata dell'intervento l'intera Regione Calabria è inserita nella deliberazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine il CIPE apporta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le necessarie variazioni. Anche ai fini dell'applicazione della presente legge il territorio della Calabria situato al disopra dei 300 metri di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 9.

*(Agenzia per la promozione
e lo sviluppo industriale)*

1. L'ENI, l'IRI, l'EFIM, la FIME e la Società finanziaria regionale per la Calabria costituiranno nel termine di centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, denominata Agenzia per la promozione e lo sviluppo industriale, con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito con le seguenti finalità:

a) promozione e sviluppo industriali nei territori della regione Calabria;

b) elaborazione di studi diretti ad individuare, a promuovere e progettare nuove iniziative, costituzione e, eventualmente, gestione di centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare; prestazione di assistenza tecnica ad imprenditori privati e pubblici;

c) intrapresa di iniziative rivolte, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed al recupero produttivo degli stabilimenti in particolare della Liquichimica di Saline, della SIR di Lamezia Terme, degli impianti di testurizzazione di Castrovillari.

2. Il comitato per l'intervento nella SIR, ferme restando le attribuzioni della società di

cui al comma 1, è autorizzato ad assumere ogni iniziativa diretta o in collaborazione con le società di cui allo stesso comma 1, intesa alla migliore utilizzazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare ed industriale del gruppo SIR.

3. La partecipazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM e della FIME e della Società finanziaria regionale nella società istituita ai sensi del comma 1 sarà paritaria e, nell'insieme, costituirà la maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'ENI, all'IRI, all'EFIM, alla FIME ed alla Società finanziaria regionale della Calabria di partecipare alla società istituita ai sensi del comma 1. Per tale scopo il Ministero del tesoro e la regione Calabria sono autorizzati a conferire rispettivamente ai fondi di dotazione dell'ENI, IRI, EFIM, FIME e della Società finanziaria regionale della Calabria per ciascuno degli anni prima indicati la somma di lire 7 miliardi a ciascuno dei partecipanti. Detta somma viene inserita nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 7 miliardi, viene destinata alla regione Calabria in conferimento al capitale della Società finanziaria regionale.

5. La società, costituita ai sensi del comma 1 del presente articolo può assumere partecipazioni al capitale di rischio di società industriali o di sezioni localizzate in Calabria. A tal fine è costituito un fondo di lire 38 miliardi a cui la società di cui al comma 1 potrà attingere per la costituzione di capitale di rischio per nuove iniziative industriali localizzate in Calabria. Il conferimento delle quote alle società e agli enti che ne facciano richiesta è autorizzato dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, sentita la regione Calabria. La quota di capitale costituita da conferimenti non può superare l'ammontare della quota sottoscritta con fondi propri della società. La partecipazione può essere maggioritaria per le società di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

6. L'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) è autorizzato, sulla base di un progetto di ristrutturazione degli impianti a carattere industriale di proprietà o in gestione, anche

attualmente non funzionanti, elaborato dall'Agenzia di cui al presente articolo, a cedere anche in *leasing* agevolato a consorzi di produttori, a cooperative e ad imprenditori pubblici e privati gli stessi impianti.

7. L'ENI è autorizzata a rilevare la quota della Società Pertusola Sud, con sede in Crotone, attualmente detenuta dalla GEPI SpA.

Art. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari)

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nella Calabria dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, concede un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso d'inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Interventi nei settori stradale e ferroviario)

1. Per le opere di propria competenza nella regione Calabria anche in riferimento a quanto disposto negli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria

1987), l'ANAS e l'Ente «Ferrovie dello Stato» sono autorizzati ad anticipare i programmi esecutivi di realizzazione potendo contrarre, se necessario, mutui, anche all'estero, sino alla concorrenza per ciascuno di lire 2000 miliardi e le cui rate di ammortamento sono a carico del tesoro.

2. Gli interventi dell'Ente «Ferrovie dello Stato» sulla linea ionica e dell'ANAS sulla SS106 debbono essere coordinati al fine di individuare tracciati che non compromettano l'uso razionale del territorio.

3. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare con priorità nell'ambito dei programmi generali di intervento nelle ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa, con i fondi per essi stanziati con leggi proprie o finanziarie nel quinquennio 1988-1992, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

4. Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a finanziare con priorità nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico idonee strutture di collegamento aereo delle pianure di Sibari e di Scalea con l'aeroporto di Lamezia Terme.

5. Per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi potranno essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, senza l'obbligo contemplato nell'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

6. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni ed alle province, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mutui con ammortamento a carico dello Stato per la costruzione ed il completamento di edifici scolastici destinati all'istruzione secondaria superiore compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti, nonchè per la costruzione ed il completamento di opere igienico-sanitarie.

7. Per i programmi dell'intervento ordinario dello Stato diversi da quelli indicati nei precedenti commi la regione Calabria, nel tempo della validità della presente legge, può

chiederne la realizzazione anticipata. In tal caso le somme necessarie potranno essere reperite attraverso mutui i cui oneri finanziari sono a carico della presente legge.

8. A tal fine per ciascuno degli anni 1988 e 1989 sono stanziati lire 10 miliardi.

Art. 12.

(Completamento e gestione dei porti)

1. Entro cento giorni dalla data in vigore della presente legge la Regione promuove la costituzione di una società per azioni con la partecipazione della Regione stessa, dei comuni interessati, delle camere di commercio, dei consorzi per lo sviluppo industriale dei soggetti pubblici e privati a prevalente capitale pubblico per l'esercizio, la gestione e la promozione delle attività dei porti di Crotona, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Sibari e Vibo Valentia, da regolare a mezzo di apposita convenzione con il Ministro della marina mercantile, coordinate con i traffici stradali, ferroviari ed aeroportuali. La società può anche eseguire in regime di concessione tutti i lavori di completamento, ampliamento ed ammodernamento dei porti.

2. È autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire ai soggetti indicati al comma 1 di partecipare alla costituzione delle società per azioni. A tal fine nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto l'importo di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni prima indicati.

Art. 13.

(Area di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria)

1. È costituito un consorzio obbligatorio avente personalità giuridica di diritto pubblico per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Calabria. La scelta del sito dell'insediamento nonché le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio. Il consorzio è sottoposto

alla vigilanza del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le università della Calabria e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio dopo la sua costituzione altri enti pubblici e privati che si impegnano a partecipare anche erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo nel territorio della regione Calabria di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio.

4. Per il perseguimento dello scopo istituzionale è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di 10 miliardi per il 1988, incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 30 miliardi per il 1990.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 14.

(Edilizia universitaria e Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. A favore dell'università degli studi della Calabria sono stanziati per il periodo 1988-1990 lire 70 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia didattica e residenziale e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Le somme occorrenti verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 25 miliardi per il 1989 e di lire 25 miliardi per il 1990.

3. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, viene stanziata la somma complessiva di lire 70 miliardi da iscriversi nello stato di previsio-

ne del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 25 miliardi per il 1989 e di lire 25 miliardi per il 1990.

4. Le predette somme saranno utilizzate dalle citate università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

5. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiori presso gli uffici di amministrazioni dello Stato ubicati nelle Regioni meridionali.

6. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle Regioni, provincie e comuni meridionali.

7. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

8. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonchè allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 5 miliardi per il 1988 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

(Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale

tale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle strutture ed attrezzature, nonché alle ulteriori spese per il personale della riformata Stazione sperimentale, il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è elevato rispettivamente a quindici, a cinque e a tre. A tal fine viene concesso un contributo straordinario di lire un miliardo per il 1988 e di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da iscriversi nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A valere sul predetto contributo gravano gli oneri, relativi agli anni 1988, 1989 e 1990, derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche.

3. Le spese per il funzionamento della Stazione per il personale previsto nel comma 2 saranno iscritte annualmente nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo)

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 400 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 30 miliardi nel 1988, lire 50 miliardi nel 1989 e lire 80 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno autorizzati su domanda del consorzio con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta del consorzio da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al primo comma del presente articolo utilizza i fondi stessi per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella Regione, attività edilizie dirette al consolidamento ed all'adeguamento antisismico di abitazioni esistenti non soggette al condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo mutui rimborsabili in dieci anni in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi saranno agevolati con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, il cui costo graverà sui finanziamenti della presente legge.

10. Le banche interessate assumeranno il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderanno solo il rimborso dei costi rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi, che dovrà avere lo stesso valore per tutti gli istituti interessati, sarà controllata dal Ministero del tesoro.

Art. 17.

(Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito e capitalizzazione della Società finanziaria regionale)

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato dalla somma di lire 24 miliardi da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale sarà tale da consentire agli istituti e aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al comma 1 un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 4 miliardi nel 1988, 8 miliardi nel 1989, 12 miliardi nel 1990.

4. Per i compiti istituzionali a valere sui finanziamenti della presente legge è concessa alla Società finanziaria regionale della Calabria un contributo di lire 138 miliardi, dei quali lire 63 miliardi nel 1988, lire 45 miliardi nel 1989 e lire 50 miliardi nel 1990.

Art. 18.

(Interventi antisismici)

1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici o di pubblica utilità od adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli di culto, e di quelli privati

di interesse storico ed artistico così definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione Calabria realizza un programma di interventi, nel tempo di validità della presente legge, coordinato con analoghi programmi nazionali.

2. I progetti che interessano edifici pubblici come definiti al comma 1, predisposti dagli enti interessati ed approvati con le procedure vigenti per le opere pubbliche, sono a totale carico della presente legge.

3. Per gli interventi in edifici privati indicati al comma 1 sarà concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile ed approvato con le procedure sopraindicate.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI, GENERALI E FINANZIARIE

Art. 19.

(Snellimento delle procedure)

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti nella presente legge valgono le seguenti norme:

a) le domande di concessione in materia urbanistica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con il quale viene negato il rilascio;

b) in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base della determinazione degli organi comunali;

c) le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuali vigenti ed approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. Per tutte le opere e gli interventi pubblici previsti nella presente legge, i pareri o atti autorizzativi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti sono dati, se richiesti da soggetti titolari dei relativi progetti, in una conferenza di servizio alla quale gli atti medesimi possono pervenire anche per corrispondenza. La conferenza di servizio è indetta entro trenta giorni dalla richiesta del prefetto della provincia in cui il progetto deve realizzarsi.

4. Alle amministrazioni, enti ed uffici che debbono rilasciare i pareri o gli atti di cui al presente articolo dovrà essere inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame almeno trenta giorni prima della data della conferenza di servizio. La mancata partecipazione alla conferenza di servizio, od il mancato inoltro per corrispondenza del parere od atto autorizzativo richiesto, equivalgono a positivo assenso.

5. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 20.

(Rinvio e coordinamento con le norme della legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli per gli interventi finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, si applicano le norme procedurali e sostanziali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 21.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge nel triennio 1988-1989-1990, valutati in lire 750 miliardi per il 1988, 950 miliardi per il

1989 e 1.000 miliardi per il 1990, con esclusione di quelli espressamente posti a carico delle autorizzazioni di spese previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando lo specifico accantonamento.